

R.G.E. /2023



TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Sesta Civile – Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione

letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta il 14/11/2024;

letto il ricorso in opposizione ex artt. 615 c.p.c. depositato in data 1/2/2024 nell'interesse della parte esecutata, , con cui si contesta, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva in capo alla creditrice procedente, per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B. della società servicer S.p.a., nonché la violazione degli incarichi di *servicing* come rappresentati nell'avviso di cessione sulla G.U., parte seconda, del 2022 n.

osservato che, indipendentemente, dai motivi di opposizione articolati, sussiste in capo al g.e. il potere di verifica, anche ufficiosa, delle condizioni dell'azione esecutiva e dei relativi presupposti processuali indispensabili al buon esito della stessa (cfr. Cass. n. 2043/2017);

osservato, quanto all'eccepito difetto di rappresentanza sostanziale e processuale in capo alla mandataria S.p.a. ad agire nell'interesse della creditrice procedente, stante la dedotta necessità di iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., che dall'avviso di pubblicazione di cessione del 2024 risulterebbe che "Banca S.p.A. è stata incaricata da SPV S.r.l. di svolgere, in qualità di master servicer (il "Master Servicer"), in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6 -bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Banca S.p.A. ha delegato a S.p.A., in qualità di special servicer (lo "Special Servicer"), lo svolgimento di talune delle attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l'escussione delle relative garanzie, come specificate nel contratto di *servicing* stipulato dalla Cessionaria, il Master Servicer e lo Special Servicer in data 2022, ai termini ed alle condizioni ivi indicati, fatta comunque eccezione per le attività espressamente riservate al Master Servicer dalla Legge sulla Cartolarizzazione e dalla normativa applicabile la società (9) S.r.l.", senza tuttavia, che risulti documentato il conferimento della procura in favore della suddetta Banca S.p.a., né tanto meno, la delega delle attività in favore di S.p.a., essendo stato prodotta solo la procura speciale del 20/4/2022 da SPV S.r.l. in favore di S.p.a.;



ritenuta, quindi, la necessità che la creditrice procedente provveda a integrare la documentazione nei termini innanzi esposti, considerato il carattere preliminare e assorbente di siffatto accertamento, rinviando all'esito la statuizione sul merito cautelare;

P.Q.M.

rinvia **all'udienza del 23/1/2025, ore 11:30** con termine al creditore procedente fino a 10 giorni prima per provvedere all'integrazione documentale di cui in parte motiva.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Palermo, 2/12/2024

Il Giudice dell'esecuzione

Maria Cristina La Barbera

